



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
presso il Tribunale di Tivoli

**PROPOSTA DI APPLICAZIONE DI MISURA DI PREVENZIONE PERSONALE**  
**RICHIESTA DI FISSAZIONE URGENTE DELL'UDIENZA**

**AL TRIBUNALE DI ROMA**  
**SEZIONE PER L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE**

Il Pubblico Ministero dott. Francesco Menditto, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli,

OSSERVA quanto segue in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione personale nei confronti di:

TIZIO, che il condannato sta attualmente spiando in regime carcerario presso la Casa Circondariale di Rieti.

**1 - I presupposti di applicabilità della misura di prevenzione personale, in generale.**

In sintesi, i presupposti per l'applicazione di una misura di prevenzione personale sono i seguenti:

- a) ***l'appartenenza del soggetto ad una delle fattispecie di pericolosità di cui all'art. 4 d.lgs. n. 159/2011, nel caso di specie, combinato disposto artt. 4 lett. c), co. 1, lett. c) ed art. 4, co. 1, lett. 1.ter d.lgs. cit.;***

L'accertamento dell'appartenenza ad una delle categorie elencate da tale norma va desunta esclusivamente da "elementi di fatto", vale a dire da circostanze obiettivamente identificabili, controllabili, con esclusione di elementi privi di riscontri concreti, quali meri sospetti, illazioni e congetture<sup>1</sup>;

- b) ***la pericolosità sociale*** va intesa *in senso lato*, comprendendo l'accertata predisposizione al delitto, anche nei confronti di persona nei cui confronti non si sia raggiunta la prova di reità. Occorre una valutazione globale della personalità del soggetto risultante da tutte le manifestazioni sociali della sua vita e dall'accertamento di un comportamento illecito e antisociale - persistente nel tempo - tale da rendere necessaria una particolare vigilanza da parte degli organi di pubblica sicurezza. La valutazione va compiuta sulla base di elementi di fatto, che siano sintomatici e rivelatori di tale pericolosità<sup>2</sup>.

La natura "essenziale" del **giudizio di pericolosità** e le modalità rigorose del suo accertamento sono ben descritti dalla Corte di cassazione: «Il giudizio di pericolosità espresso in sede di prevenzione va scisso - nelle sue componenti logiche - in una prima fase di tipo «constatativo» rapportata all'importazione di dati cognitivi idonei a rappresentare l'avvenuta condotta contraria alle ordinarie regole di convivenza tenuta - in passato - dal soggetto proposto (tra cui, ovviamente, ben possono rientrare i pregiudizi penali derivanti dall'accertamento di fatti costituenti reato) cui si unisce una seconda fase di tipo essenzialmente prognostico, per sua natura alimentata dai risultati della prima, tesa a qualificare come «probabile» il ripetersi di condotte antisociali, inquadrate nelle

<sup>1</sup> S.U. 13426/2010, Cagnazzo; S.U. 111/2018, Gattuso; S.C. 39953/2005, 27655/2007, 25919/2008, 47764/2008, 31209/2015, 2385/2018. In tal senso anche Corte cost. 24/2019.

<sup>2</sup> Corte cost. 291/2013 e 24/2019. S.C. 12511/2001, 40731/2006.

categorie criminologiche di riferimento previste dalla legge. L'esistenza di tale duplice profilo consente - anche in chiave di rispetto dei valori costituzionali di tutela dell'individuo - di adottare le limitazioni alla sfera di libertà del soggetto raggiunto da tale prognosi»; «Il soggetto coinvolto in un procedimento di prevenzione, in altre parole, non viene ritenuto "colpevole" o "non colpevole" in ordine alla realizzazione di un fatto specifico, ma viene ritenuto "pericoloso" o "non pericoloso" in rapporto al suo precedente agire (per come ricostruito attraverso le diverse fonti di conoscenza) elevato ad "indice rivelatore" della possibilità di compiere future condotte perturbatrici dell'ordine sociale costituzionale o dell'ordine economico e ciò in rapporto all'esistenza di precise disposizioni di legge che "qualificano" le diverse categorie di pericolosità (attualmente il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 1 e art. 4).»<sup>3</sup>.

**Per la giurisprudenza ormai costante**<sup>4</sup> la condizione di « pericolosità » non è di natura meramente soggettivistica e svincolata da ogni parametro o circostanza di fatto ma richiede:

- in primo luogo, la collocazione della persona — esclusivamente sulla base di fatti certi — in una delle fattispecie di pericolosità (definibili anche categorie criminologiche) tipizzate dal legislatore, per la pericolosità generica, qualificata e di ogni altra natura elencate nell'art. 4, co. 1, d.lgs. 159/2011;
- conclusa positivamente tale operazione, sempre sulla base di fatti certi (che possono essere i medesimi esaminati per l'inquadramento nella fattispecie di pericolosità), è possibile formulare il giudizio di pericolosità.

**Il giudizio di pericolosità espresso in sede di prevenzione va scisso, dunque, nelle sue componenti logiche, in due fasi**<sup>5</sup>:

- una prima fase di tipo **constattivo** rapportata all'importazione di dati cognitivi idonei a rappresentare l'avvenuta condotta contraria alle ordinarie regole di convivenza tenuta — in passato — dal soggetto proposto (tra cui, ovviamente, ben possono rientrare i pregiudizi penali derivanti dall'accertamento di fatti costituenti reato);
- una seconda fase di tipo essenzialmente **prognostico**, per sua natura alimentata dai risultati della prima, tesa a qualificare come *probabile* il ripetersi di condotte antisociali, inquadrate nelle fattispecie di riferimento previste dalla legge (art. 4, co. 1, d.lgs. cit.).

L'esistenza di tale duplice profilo consente — anche in chiave di rispetto dei valori costituzionali di tutela dell'individuo — di adottare le limitazioni alla sfera di libertà della persona raggiunta da tale prognosi: nel giudizio di prevenzione non è sufficiente l'ordinaria « prognosi di probabile e concreta reiterabilità » di qualsivoglia condotta illecita — così come previsto in via generale dall'art. 203 c.p., norma che non distingue la natura della violazione commessa a monte e postula la semplice commissione di un reato — ma richiede il precedente inquadramento della persona in una delle categorie criminologiche tipizzate dal legislatore, sicché la prognosi negativa deriva, appunto, dalla constatazione di una specifica inclinazione mostrata dal soggetto (finanziamento sistematico dei bisogni di vita almeno in parte con i proventi di attività delittuose, condotte lesive della integrità fisica o morale dei minorenni o della sanità, sicurezza o tranquillità pubblica, indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose e altre ipotesi tipiche, di cui all'art. 4 d.lgs. 159/2011). Dunque, le indicazioni del legislatore sono tipizzanti e determinano la esclusione dal settore in esame di quelle condotte che, pur potendo inquadrarsi come manifestazione di pericolosità soggettiva, risultino estranee al « perimetro descrittivo » di cui agli artt. 1 e 4 d.lgs. cit. Lo sviluppo argomentativo ora esposto ha trovato espresso riconoscimento da parte della Corte costituzionale (sent. 24/2019).

- c) **L'attualità della pericolosità sociale** non deve essere potenziale ma concreta e specifica. Va desunta da comportamenti in atto nel momento in cui la misura di prevenzione deve essere applicata<sup>6</sup>.

È possibile, oggi, *applicare disgiuntamente la misura patrimoniale, ai sensi del citato art. 18 d.lgs. n. 159/11, anche se manca l'attualità della pericolosità*, fermo restando che in questo caso occorre accertare incidentalmente che la pericolosità a una certa data esisteva<sup>7</sup>.

<sup>3</sup> Cass. Pen., Sez. I, 11 febbraio 2014 (dep. 5 giugno 2014), n. 23641, Mondini.

<sup>4</sup> Corte cost. sent. 24/2019. S.C. 23641/2014, 31209/2015, 26235/2015, 43720/2015, 16038/2016, 349/2018, 34966/2018.

<sup>5</sup> S.C. sent. da ult. citate.

<sup>6</sup> Giurisprudenza pacifica, tra le tante, S.C. 682/1986, 3866/1991, 44151/2003, 34150/2006, 17932/2010.

## 2. Le misure di prevenzione a tutela delle donne: la fattispecie di cui all'art. 1, lett. c), d.lgs. 159/2011; le nuove categorie di pericolosità dell'indiziato del delitto di cui all'art. 612-bis c.p. e del delitto di cui all'art. 572 c.p.

Sono oggi plurime le misure di prevenzione nell'ambito dei fenomeni di violenza ai danni delle donne, anche con specifico riferimento agli atti persecutori o stalking (che vede come vittime in gran parte le donne) e alla violenza domestica (di cui sono vittime le donne), oltre che per il delitto di maltrattamenti.

**Dal 2009 il legislatore è intervenuto in più occasioni con diversi istituti che si sovrappongono tra loro:**

- il d.l. 11/2009, conv. dalla l. 38/2009, prevede l'applicabilità da parte del questore della misura di prevenzione dell'ammonimento su richiesta della persona che ritiene di essere vittima di atti persecutori di cui all'art. 612-*bis* c.p. (stalking);
- Il d.l. 93/2013, conv. dalla l. 119/2013, introduce una nuova forma di ammonimento per prevenire la violenza ai danni delle donne;
- la l. 161/2017 ha inserito all'art. 4, lett. i-ter), gli indiziati del delitto di cui all'art. 612-bis c.p.;
- la l. 69/2019 ha inserito all'art. 4, lett. i-ter), gli indiziati del delitto di cui all'art. 572 bis c.p.

**Peraltro, la giurisprudenza di merito** ha applicato, da tempo, misure di prevenzione per delitti che manifestano forme di **violenza ai danni delle donne** collocando le persone nella fattispecie di pericolosità di cui **all'art. 1, lett. c), d.lgs. 159/2011** (Trib. Roma 3 aprile 2017, Trib. Palermo 29 maggio 2017, Trib. Milano 29 giugno 2017), anche mediante l'applicazione provvisoria e urgente con provvedimento presidenziale *ex art. 9, co. 2, d.lgs. 159*. Tali misure sono applicate, come detto, con riferimento alla categoria di cui all'art. 1, co. 1, lett. c), d.lgs. cit. relativa a persone dedite alla commissione di reati contro i minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica, anche richiamando l'obbligo da parte dello Stato di adottare immediati e tempestivi provvedimenti diretti a prevenire la commissione di reati anche ai danni delle donne (Corte Edu, 2.3.2017, Talpis c. Italia).

La sentenza De Tommaso c. Italia della Grande Camera del 23 febbraio 2019, relativa alla mancanza di prevedibilità, non si può riferire alla fattispecie di pericolosità in esame in considerazione dell'esplicito riferimento normativo alla dedizione alla commissione di reati specificamente individuabili sulla base dei riferimenti indicati dalla stessa norma.

**Per quanto rileva in questa sede, la l.161/2017** ha ampliato l'ambito dei destinatari delle misure di prevenzione utilizzando la tecnica normativa delle categorie di pericolosità qualificata che fa leva sull'*indizio* di commissione di uno specifico delitto, quello di cui all'art. 612-*bis* c.p.

La norma in esame trova origine nell'accresciuta sensibilità per la commissione del delitto di *stalking* e dalla necessità di individuare nuove forme di contenimento del soggetto pericoloso specificamente per soggetti determinati oggetto della condotta delittuosa. L'esigenza di tutelare adeguatamente le donne emerge anche dalla l. l. **69/2019** che, col dichiarato intento di incrementare gli strumenti di tutela delle donne vittime di reati di violenza di genere e domestica, ha inserito anche gli indiziati del delitto di **maltrattamenti**, prevedendo specifiche prescrizioni all'art. 8.

Anche per la fattispecie di pericolosità in esame non assume rilievo la sentenza della Grande Camera atteso che si fa riferimento a uno specifico delitto, con conseguente prevedibilità dell'interessato.

**Non appare necessario, nel caso in esame, soffermarsi sulla nozione di indiziato<sup>8</sup> atteso che il proposto è stato condannato irrevocabilmente per il delitto di maltrattamenti.**

---

<sup>7</sup> Giurisprudenza pacifica, tra le tante, S.C. 5361/2011, 1282/2013, 10153/2013.

<sup>8</sup> Secondo la Suprema Corte non è necessario fare riferimento ai parametri di cui all'articolo 192 c.p.p. in tema di prova giudiziaria (S.C. 5786/1999, 6613/2000), né a quelli di cui all'articolo 273 c.p.p. sulle gravità indiziaria, condizione generale di applicabilità delle misure cautelari, dovendo gli indizi essere intesi come prova non ancora pienamente verificata e tali da far apparire probabile o ragionevolmente fondata — c.d. elevata o qualificata probabilità — l'appartenenza del proposto a un sodalizio criminale, senza che sia, tuttavia, necessario raggiungere il livello della piena certezza sul punto (S.C. 265/1989, 1706/1988, 1606/1995, 950/1999, 23041/2002, 43046/2003).

L'indizio può consistere in elementi di prova rappresentativa logico-indiziaria, ma deve comunque essere ancorato a elementi certi, vale a dire rappresentati da circostanze oggettive verificabili, con esclusione di sospetti, congetture o illazioni, così come affermato nella sentenza della Corte costituzionale n. 2/1956 e, dopo alcune decisioni in cui si richiamava il termine sospetto, dalla Suprema Corte (2006/2006, 6613/2008).

La giurisprudenza ha progressivamente richiesto un maggiore ambito di responsabilità. Possono ritenersi patrimonio consolidato le seguenti conclusioni:

### 3. La posizione del proposto.

Il presente procedimento è stato iscritto dal PM all'esito della lettura degli atti del proc. n. XXXX/2019 SIEP relativi a TIZIO, attualmente detenuto in regime carcerario presso la Casa Circondariale di Rieti, per i delitti di cui a), art. 572 c.p. b) 582 e 585 c.p.

In applicazione delle disposizioni impartite da questo Procuratore, dirette a verificare i presupposti dell'applicabilità di misure di prevenzione di cui al d.lgs. 159/2011 in presenza di persone che sono prossime alla scarcerazione (all'esito dell'espiazione della pena) per i reati oggi elencati nella l. 69/2019, è emerso che il citato condannato **sarà scarcerato il 1° luglio 2020 salve ulteriori riduzioni per liberazione anticipata (presumibilmente giorni 45).**

L'esame degli atti ha consentito di accertare la sussistenza di tutti i presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione **potendo inquadrarsi il proposto nelle categorie di cui all'art. 1, lett. c), e 4, lett. i-ter), d.lgs. 159/2011.**

Risulta dalla relazione della polizia penitenziaria che La condanna, come accennato, emessa in data 19-07-2018 a carico del TIZIO per i reati di cui agli artt. 572, 582, 585 c.p. ed Art. 4 comma 2 L. 110/75 dal Gip presso il Tribunale di Tivoli, è stata successivamente confermata dalla Corte di Appello di Roma in data 26-02-2019 ed è divenuta definitiva in data 12-06-2019.

I reati di cui sopra sono stati commessi nell'arco di tempo compreso tra il 2016 ed il 2018 dal TIZIO ai danni della propria convivente CAIA sottoponendola, come riportato testualmente nelle motivazioni della sentenza a: *"...una impressionante sequenza di atti gravemente intimidatori e di pesanti e volgari ingiurie a sfondo sessuale.."* e percuotendola in diverse occasioni con calci e schiaffi.

L'inizio degli atti persecutori è da far coincidere con il progressivo dissolversi della relazione, iniziata nel 2010, tra il condannato e la CAIA, e, contestualmente, con l'insorgenza di una serie di aspri contrasti legati per lo più alla frequentazione del figlio della coppia.

Le vessazioni subite obbligavano la CAIA, già da settembre 2016, ad abbandonare la casa in cui abitava con il TIZIO, ma gli episodi di maltrattamenti non cessavano, determinando una *escalation* culminata in due gravi atti di violenza ai danni della stessa, durante i quali veniva minacciata con un'arma da taglio. L'ultimo degli episodi, verificatosi in data 17-04-2018 - e sfociato nell'arresto in flagranza del TIZIO - avveniva all'esterno della scuola frequentata dal figlio minore della coppia: MEVIO

Dall'esame delle motivazioni della sentenza si evince inoltre che il comportamento del TIZIO determinava l'emissione, in data 11 aprile 2018, di un provvedimento del Tribunale dei Minorenni di Roma che sospendeva la responsabilità genitoriale del condannato, imponendogli di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dal figlio minore.

L'arresto del TIZIO, avvenuto in data 17-04-2018, veniva convalidato dal Gip di Tivoli in data 20-04-2018 nel corso dell'Udienza di convalida, nella quale veniva altresì applicata al TIZIO la misura cautelare degli Arresti Domiciliari.

La predetta misura cautelare veniva aggravata dalla Corte di Appello di Roma in data 28-12-2018, causa le ripetute violazioni del condannato alle prescrizioni durante la sua sottoposizione agli arresti domiciliari, veniva dunque disposta la sua sottoposizione alla misura della custodia cautelare in carcere, il provvedimento veniva eseguito nella stessa data.

---

— l'irrilevanza della mera iscrizione nel registro degli indagati (art. 335 c.p.p.), per la quale è sufficiente la mera acquisizione della notizia di reato e l'attribuibilità alla persona;

— l'irrilevanza del *fumus commissi delicti*, idoneo ad adottare il sequestro (preventivo o probatorio), in cui non rilevano né la sussistenza degli indizi di colpevolezza, né la loro gravità, dovendo accertarsi l'astratta configurabilità del reato ipotizzato e la riferibilità alla persona nei cui confronti si procede;

— l'irrilevanza di sufficienti indizi di colpevolezza che, ad esempio, consentivano l'applicazione della misura cautelare personale, ai sensi dell'art. 252 c.p.p. 1930, modificato solo dalla l. 330/1988. Ancora oggi i sufficienti indizi (di reato) consentono, in alcuni casi, intercettazioni telefoniche (art. 13, co. 1, d.l. 152/1991, conv. dalla l. 203/1991);

— la necessità di indizi tali da desumere la qualificata probabilità di commissione del reato da parte del proposto. Indizi che possono ritenersi prossimi ai gravi indizi di colpevolezza previsti per l'applicazione della misura cautelare dall'art. 273, co. 1, c.p.p. (S.C. 1023/2006).

Dalle notizie fornite dai Carabinieri di Montelibretti in relazione alla natura delle violazioni commesse, si rileva trattarsi di numerosi episodi nei quali il TIZIO veniva sorpreso nell'atto di comunicare con persone non autorizzate o sostare in luoghi all'esterno della propria abitazione, sebbene ad essa adiacenti.

L'estratto esecutivo della sentenza veniva trasmesso al P.M. di Tivoli per l'esecuzione in data 03-07-2019.

Trattandosi di soggetto sottoposto alla custodia cautelare in carcere, il P.M. di Tivoli emetteva, in data 08-07-2019, un ordine di esecuzione in carcere fissando la scadenza della pena al 15-08-2020.

Il Magistrato di Sorveglianza di Viterbo, il 19-09-2019, rigettava la richiesta di liberazione anticipata del condannato per il periodo dal 17-04-2018 al 17-04-2019, motivandolo con la scarsa condotta partecipativa dallo stesso dimostrata con le numerose violazioni commesse durante il periodo di sottoposizione agli arresti domiciliari.

In relazione invece al semestre di detenzione dal 17-04-2019 al 17-10-2019, il Magistrato di Sorveglianza di Viterbo, dando atto di una regolare condotta e della partecipazione all'opera rieducativa condotta nei suoi confronti, concedeva il beneficio di gg. 45 di liberazione anticipata, il fine pena veniva dunque anticipato a quello attuale, vale a dire il 01-07-2020.

Risulta inoltre una ulteriore Ordinanza di rigetto emessa in data 27-09-2019 dal Magistrato di Sorveglianza di Viterbo, inerente l'istanza di ammissione all'esecuzione della pena presso il domicilio della madre formulata dal TIZIO ai sensi della Legge n. 199/2010. Il Magistrato di Sorveglianza, motivava il rigetto con le seguenti motivazioni: *“sussistono specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti tenuto conto della natura del commesso reato”*.

Si rappresenta infine che il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con Ordinanza emessa in data 18-10-2019, rigettava infine ulteriore istanza di ammissione alle misure alternative alla detenzione formulata dal TIZIO. Nelle motivazioni, l'Organo di Sorveglianza segnala l'assenza di significativi progressi compiuti sotto il profilo trattamentale da parte del condannato e la completa assenza di revisione critica delle proprie condotte violente ed anche di quelle trasgressive degli arresti domiciliari.

Dall'esame del Certificato dei carichi pendenti risulta un unico procedimento in corso a carico del TIZIO, per il reato di evasione dagli Arresti Domiciliari commesso in data 05-05-2018, con citazione diretta in Giudizio prevista per il giorno 05-10-2021.

Non può dubitarsi, dunque, dell'inquadrabilità del proposto tra i soggetti indiziati del delitto di maltrattamenti, oltre che dedito alla commissione di reati contro la sicurezza pubblica

### **Pericolosità ed attualità della pericolosità.**

La mera lettura dei fatti accertati con sentenza irrevocabile dimostra la pericolosità del proposto che è aduso a commettere reati con condotte violente, reiterando comportamenti violenti e minacciosi.

Va sottolineato che in presenza di delitti di violenza ai danni delle donne, alla presenza dei minori, la pericolosità manifestata trova origine in una spiccata e radicata pericolosità.

A fronte di una condotta di particolare gravità, espressione di radicata e spiccata pericolosità, tanto che veniva adottata una misura cautelare detentiva, non emerge alcun elemento da cui desumere il venir meno dell'attualità di tale pericolosità, accertata univocamente all'atto della misura detentiva, non potendo assumere rilievo la detenzione in corso.

Non solo non vi è alcun elemento da cui desumere l'effetto rieducativo della pena, da verificare con particolare attenzione per i delitti di violenza di genere per la loro naturale recidiva, ma dalla **condotta carceraria** emergono evidenti indici di pericolosità specifica in precedenza segnalati **che inducevano il Tribunale di sorveglianza a rigettare la richiesta di liberazione anticipata in due occasioni.**

Dagli esiti delle notizie richieste alla Casa Circondariale di Rieti, si è appreso che il TIZIO durante la sua detenzione, ha tenuto una condotta sostanzialmente corretta ed esente da rilievi disciplinari, **sebbene viva la propria condizione di detenuto come una ingiustizia perpetrata nei suoi confronti, non lasciando quindi intravedere un processo di reale revisione critica nei confronti dei reati da esso compiuti.**

Nel corso dei colloqui psicologici di supporto il TIZIO ha infatti denunciato un atteggiamento a suo dire persecutorio nei suoi confronti da parte del Tribunale e delle istituzioni, considerando la propria

condanna ingiusta, negando ogni addebito ed attribuendo le proprie vicende alle false accuse della ex compagna in ragione dei contrasti insorti per la custodia del figlio minore.

**Dunque, la specifica pericolosità in atto rende sostanzialmente certo che scarcerato, in assenza di una misura di prevenzione, il proposto porrà in essere altri delitti contro i minorenni e contro l'ordine pubblico ponendo a rischio l'incolumità della CAIA e del figlio MEVIO nato nel 2010, tanto che il Tribunale per i minorenni sospendeva la responsabilità genitoriale.**

P. Q. M

chiede che il Tribunale di Roma, sezione misure di prevenzione, voglia applicare a TIZIO attualmente detenuto in espiatione pena, la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni 3, unitamente al divieto di soggiorno nei comuni di residenza delle vittime (Moricone), per un egual tempo, senza versamento della cauzione perché indigente, perché persona pericolosa ai sensi degli artt. 4, lett. c) e 1, lett. c), d.lgs. n. 159/211, e art. 4, co. 1 lett. i-ter), d.lgs. cit.

Vorrà imporre le prescrizioni previste per legge o che riterrà di applicare, nonché il divieto di avvicinarsi a non meno di 800 metri dai luoghi frequentati abitualmente da CAIA e da dal figlio MEVIO qualora dovesse incontrarli casualmente, ad allontanarsi immediatamente per una eguale distanza.

**Si chiede di fissare l'udienza, prima della scarcerazione, attualmente prevista per il 1° luglio 2020 ma anticipabile almeno di gg. 45 per liberazione anticipata.**

Tivoli 12 marzo 2020.

Il Procuratore della Repubblica  
dott. Francesco Menditto